



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE STRADE E
PARCHI

Determinazione del Dirigente	
N. 27/ 26	di data 22/02/21

Oggetto: D.LGS. 50/2016 E S.M. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI, DEI GIARDINI SCOLASTICI, DEL VERDE CIMITERIALE, DEGLI IMPIANTI IRRIGUI A SERVIZIO DEL VERDE COMUNALE E DELLE STRUTTURE GIOCO DEL COMUNE DI TRENTO MEDIANTE INSERIMENTO DI PERSONE SVANTAGGIATE - LOTTI 2, 3, 4 IN CONFORMITÀ AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) " DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 MARZO 2020 - FISSAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE " IMPORTO PRESUNTO PER SEI ANNI EURO 4.655.538,30 (ONERI FISCALI ESCLUSI).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

atteso che il servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi, dei giardini scolastici, del verde cimiteriale, degli impianti irrigui a servizio del verde comunale e delle strutture gioco del Comune di Trento rientra tra i servizi diretti a garantire l'efficienza funzionale, tecnica ed ornamentale delle aree oggetto dell'appalto a cui va data continuità di erogazione;

preso atto che il servizio di manutenzione ordinaria del verde in genere rientra tra quelli previsti negli atti di programmazione. Nello specifico, è un servizio volto a mantenere un adeguato standard per le aree verdi pubbliche nelle zone urbanizzate del Comune. Obiettivo del verde è quello di offrire servizi ecosistemici per assolvere a bisogni ricreativi, educativi ed estetici, di regolazione del clima e depurazione dagli inquinanti;

atteso che per i lotti 1, 2, 3 e 4, la cui scadenza - poi prorogata - era prevista il 31 dicembre 2019, è stata indetta una procedura di gara nel corso del 2020, al termine della quale l'aggiudicazione di tutti i quattro lotti di gara pronunciata in data 29 luglio 2020 è stata annullata con determinazione n. 27/123 di data 19 ottobre 2020;

atteso inoltre che a seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione i lotti 2, 3 e 4 sono stati dichiarati deserti poiché non risultavano altre offerte valide (mentre per il lotto 1 è stato possibile aggiudicare il servizio al secondo classificato in graduatoria);

preso atto che l'Impresa prima classificata (esclusa a seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione) ha presentato ricorso al T.R.G.A. di Trento;

preso atto altresì che tale ricorso è stato respinto con sentenza n. 209/2020 del T.R.G.A. di Trento;

dato atto che con determina n. 27/146 di data 24 dicembre 2020 dello scrivente Servizio è stata attivata la proroga tecnica per i lotti 2, 3 e 4 con gli attuali contraenti alle medesime condizioni stabilite nel contratto originario e per un periodo massimo di 180 giorni, tempo necessario ad indire la presente gara e individuare i nuovi contraenti per ciascun lotto;

preso atto che l'Impresa sopra citata ha nel frattempo presentato ricorso in appello

pagina 1/13

proposto dinanzi al Consiglio di Stato per la riforma, previa sospensione, della sentenza del T.R.G.A. di Trento n. 209/2020 sopra indicata;

rilevato che ad oggi non è stata ancora emessa la sentenza del Consiglio di Stato relativa al ricorso sopra citato;

ritenuto pertanto che, nella procedura che si intende indire di cui in oggetto, si ritiene di prevedere che sia facoltà dell'Amministrazione interrompere la procedura di gara in qualsiasi momento nel caso in cui il Consiglio di Stato dovesse emettere una sentenza favorevole all'appellante;

richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 28 di data 15 febbraio 2021, con la quale è stato deciso:

- di dare atto che con determinazione dirigenziale del Servizio Gestione Strade e Parchi si stabilirà di procedere all'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi, dei giardini scolastici, del verde cimiteriale, degli impianti irrigui a servizio del verde comunale e delle strutture gioco del Comune di Trento mediante inserimento di persone svantaggiate. Lotti 2, 3 e 4 in conformità ai Criteri ambientali minimi (CAM) – Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020 mediante procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. prevedendo, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.P. n. 2/2016 e s.m.;
- di fissare gli indirizzi per la definizione della procedura di gara per l'appalto del servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi, dei giardini scolastici, del verde cimiteriale, degli impianti irrigui a servizio del verde comunale e delle strutture gioco del Comune di Trento mediante inserimento di persone svantaggiate – lotti 2, 3 e 4 in conformità ai Criteri ambientali minimi (CAM) – Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020 aderendo integralmente alle proposte del Servizio Gestione Strade e Parchi così come esposte in narrativa dell'atto citato;
- di dichiarare la stessa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

preso atto che le prestazioni comprese nel servizio attengono a tre distinte tipologie in modo tale da garantire che tutte le prestazioni previste siano presenti per ogni distinta area:

VERDE: racchiude tutte le operazioni manutentive necessarie da effettuare nei giardini e nelle aree verdi comunali, nei giardini scolastici e nelle aree cimiteriali ed alcune operazioni da eseguirsi a carico degli alberi presenti nei parchi e lungo le strade;

IRRIGAZIONI: questa tipologia di attività comprende tutti gli interventi necessari per garantire il corretto funzionamento degli impianti irrigui a servizio delle aree verdi comprese le semplici riparazioni;

GIOCHI: individua tutti gli interventi che si rendono necessari per una corretta gestione delle strutture gioco e per la loro dislocazione sul territorio comunale, nonché gli interventi di riparazione dei giochi e delle strutture di arredo;

dato atto che ogni lotto previsto si compone delle stesse tipologie di lavorazione, calate sulla specificità dell'area. In particolare, i lotti sono stati individuati suddividendo il territorio comunale in unità su base geografica; tale suddivisione consente infatti una migliore capacità di intervento in termini qualitativi e quantitativi su zone limitrofe;

atteso che l'appalto si compone - come nella precedente procedura di gara - di prestazioni a corpo e di prestazioni a misura in modo da poter definire a priori, per le voci a corpo, la quotazione annuale totale riconosciuta per le singole prestazioni: rientrano nelle voci a corpo, a titolo esemplificativo, le lavorazioni legate agli sfalci d'erba, alla potatura degli arbusti e delle siepi, le sarchiature, le custodie, la manutenzione dei giochi, la manutenzione degli impianti di irrigazione, ecc., mentre rientrano in quelle a misura le quotazioni legate alle ulteriori prestazioni non qualificabili a priori;

rilevato che lo scrivente Servizio ha quantificato l'importo complessivo dei servizi da appaltare presuntivamente in euro 775.923,05 (annui) al netto degli oneri fiscali, di cui euro 21.567,44 (annui) per oneri della sicurezza così suddiviso tra i seguenti lotti:

LOTTO N°	Importo annuo al netto degli oneri fiscali			Importo Totale Appalto (6 anni)
	Importo annuo delle prestazioni richieste	Oneri annuali della sicurezza	Totale annuale	
2 MEANO ARGENTARIO	€ 279.556,13	€ 7.885,55	€ 287.441,68	€ 1.724.650,08
3 POVO-VILLAZZANO-MATTARELLO	€ 268.238,35	€ 7.773,32	€ 276.011,67	€ 1.656.070,02
4 BONDONE-SARDAGNA-RAVINA/ROMAGNANO	€ 206.561,13	€ 5.908,57	€ 212.469,70	€ 1.274.818,20
TOTALE	€ 754.355,61	€ 21.567,44	€ 775.923,05	€ 4.655.538,30

rilevato, inoltre, che il valore complessivo del contratto, considerate le opzioni per le quali è quantificabile il valore (proroga tecnica e aumento del 20%) è pari a euro 6.517.753,62;

rilevato che la quantificazione dell'importo posto a base di gara è stata effettuata a seguito di computo dettagliato delle singole prestazioni previste dal Capitolato e della stima dell'incidenza della manodopera e che nel corso della preparazione della documentazione tecnica lo scrivente Servizio ha proceduto ad una rilettura delle voci sia a corpo che a misura per evidenziare eventuali aggiornamenti normativi, miglioramenti gestionali o inserimento di nuove voci nella sezione a misura dettate dall'esperienza maturata durante l'appalto in corso, nonché all'aggiornamento dei prezzi nella misura del 3,4% calcolato sul periodo di adeguamento giugno 2012 (data del computo pro-gara 2014-2019) e dicembre 2019, oltre ad aver tenuto conto di quanto previsto all'art. 32 della L.P. n. 2/2016 e s.m. e della delibera della Giunta provinciale n. 1431 del 25.09.2020;

atteso che nella predisposizione del Capitolato e della documentazione di gara si è tenuto conto anche delle disposizioni in materia di sicurezza dei lavoratori e precisamente delle disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m. e delle procedure interne previste dal sistema di gestione della sicurezza del Comune di Trento;

considerata la tipologia del servizio oggetto dell'appalto, la durata del servizio è stata fissata in anni sei dalla data del verbale di consegna, per i seguenti motivi:

- garantire la continuità del servizio che su aree verdi riveste particolare rilevanza per quanto riguarda le pratiche colturali,
- dare maggiore stabilità alle imprese, incentivando la partecipazione di soggetti più motivati e favorendo un maggior impegno rispetto a quello che essi potrebbero dedicare per un contratto di durata limitata;
- garantire maggiore stabilità per i dipendenti delle imprese;
- razionalizzare lo sforzo organizzativo da parte dell'Amministrazione per l'istruzione del nuovo iter per la ricerca di un nuovo gestore in termini di tempi e risorse impiegate;

rilevato che ove sussistano oggettive ragioni di urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. l'Amministrazione ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., per una durata massima pari a 12 mesi. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni;

atteso altresì che caratteristica del servizio in oggetto è la presenza di elevata intensità di manodopera, la quale comporta significativa cautela ai fini dell'applicazione delle clausole sociali previste dalla normativa in materia di appalti. A tal proposito l'attuale art. 32 della L.P. n. 2/2016 e s.m. impone, in caso di contratti ad alta intensità di manodopera, che sia garantita la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale, con le esigenze organizzative del nuovo aggiudicatario. In questo caso, l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva - nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro - esistenti come da tabella A allegata al Capitolato Speciale d'appalto per ciascun lotto in gara;

rilevato che l'appalto prevede per l'appaltatore l'obbligo di eseguire il contratto anche con

l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991, che possono lavorare nella provincia di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo. Ferma restando l'esigenza di garantire la continuità dei rapporti di lavoro di cui all'art. 20 comma 1 del capitolato speciale, il numero minimo di persone svantaggiate che deve essere impiegato durante l'esecuzione del contratto è stabilito nel numero di 5 lavoratori svantaggiati a tempo pieno per ciascuno dei lotti 2, 3 e 4 oppure un numero equivalente considerando ogni persona a tempo pieno (pari a 39 ore settimanali) come due o più part time impiegati per un totale di ore corrispondenti ad un tempo pieno; tali unità di lavoratori svantaggiati dovranno essere mantenute invariate o al più incrementate durante l'esecuzione del contratto;

atteso che l'Impresa aggiudicataria dovrà elaborare e trasmettere al Servizio Attività Sociali del Comune di Trento i progetti individualizzati per ciascun soggetto svantaggiato impiegato nell'appalto secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'appalto e da eventuali elementi migliorativi proposti dall'Impresa in sede di gara. Ciò al fine di garantire un adeguato accompagnamento e supporto nel mondo del lavoro;

preso atto che la deliberazione giunta sopra citata prendeva atto di quanto segue:

- che il D.L. n. 95/2012, al suo art. 1, comma 3, stabilisce che, in assenza di disponibilità di convenzioni stipulate da Consip o dalle centrali di committenza regionali e in caso di motivata urgenza, le amministrazioni pubbliche possono procedere "allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione";

- che, rispetto alla presente procedura, con la L.P. 23.12.2019 n. 12 "Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2020" sono state apportate alcune modifiche - tra l'altro - alla L.P. n. 23/1990. La nuova formulazione, in vigore dal 01.01.2020, dell'art. 36 ter1 della L.P. 23/1990, prevede ora tra l'altro che:

- al comma 5: " L'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, sulla base dei fabbisogni rilevati e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 4, attiva procedure per la stipulazione di apposite convenzioni quadro che le amministrazioni del settore pubblico provinciale devono utilizzare per le acquisizioni di importo annuo, a base d'asta, superiore alle soglie eventualmente individuate dalla Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, propone l'espletamento di procedure di gara in forma aggregata. Il ricorso alle convenzioni quadro è in ogni caso escluso quando l'amministrazione aggiudicatrice stipula convenzioni per l'acquisto di servizi o forniture ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 381 del 1991 o procede ad affidamenti ai sensi dell'articolo 29 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016) o nei casi previsti dall'articolo 32, comma 4 sexies della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016" e quindi, tra l'altro, nel caso di appalti ad alta intensità di manodopera;
- al comma 6, tra l'altro " Resta in ogni caso ferma la facoltà per le amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da CONSIP s.p.a., ad eccezione dei casi di esclusione individuati dal comma 5";

considerato che la procedura in oggetto rientra tra quelle ad alta intensità di manodopera, ed appurata pertanto l'impossibilità di procedere ad una convenzione APAC (e, per come formulato l'art 36 ter di cui sopra, anche ad una convenzione CONSIP) si rende necessario procedere con una procedura autonoma per quanto riportato nei paragrafi precedenti;

visto l'elaborato denominato "Capitolato speciale – norme amministrative" redatto dallo scrivente Servizio che costituisce il progetto di servizio e che contiene le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente fra Amministrazione e operatore economico che si aggiudicherà ciascuno dei lotti in gara;

visto il progetto di servizio costituito, oltre che dal Capitolato Speciale d'appalto, da tutti gli elaborati compresi nell'elenco elaborati generali e specifici distinti per ciascun lotto che si allegano al presente atto per farne parte integrante;

preso atto che – ai fini di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. - il predetto progetto di servizio contiene uno specifico elaborato denominato "Piano di sicurezza e coordinamento" in cui sono esposti e valutati i rischi per la salute dei lavoratori e le relative misure preventive e correttive con i conseguenti oneri;

dato atto che, rispetto al tipo di procedura per addivenire alla scelta del contraente, conferma la scelta della procedura aperta con la suddivisione in lotti per i seguenti motivi:

- la procedura aperta è quella che garantisce la maggiore snellezza procedurale oltre che il contenimento dei tempi posto che in esito alla pubblicazione del disciplinare gli operatori economici sono chiamati immediatamente a presentare un'offerta per il lotto o i lotti di interesse, senza che vi sia una fase prodromica che impone agli stessi un passaggio iniziale di manifestazione di interesse (ossia richiesta di invito): ciò nel pieno rispetto dei principi di garanzia della qualificazione dell'operatore economico, posto che siffatta fase viene semplicemente concentrata in un unico momento senza fase intermedie che comportano una duplicazione di attività ed un allungamento dei tempi necessari per addivenire all'individuazione dell'appaltatore;
- nella procedura aperta è garantita la più ampia possibilità di partecipazione a tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'Amministrazione, compreso l'attuale ente gestore senza limitazione alcuna e in condizioni di assoluta parità e con la possibilità di apertura ad un'ampia platea di potenziali partecipanti alla procedura di gara;

rilevato che l'art. 2 della L.P. n. 2/2020, come da ultimo modificato, prevede al comma 1 che per l'affidamento delle attività di esecuzione, tra l'altro, di servizi, di importo pari o superiore alle soglie europee, la procedura negoziata di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., può essere utilizzata nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati. Ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), le amministrazioni aggiudicatrici operano in deroga all'ordinamento provinciale e statale sui contratti pubblici. Con regolamento possono essere definiti criteri e modalità per l'applicazione di questo comma;

atteso che, in tale prospettiva e pur tenendo conto di quanto previsto dall'art. 2 comma 1 come sopra aggiornato, il Servizio competente ritiene opportuno procedere all'indizione della procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. per i motivi sopra indicati, nel rispetto del principio della concorrenza e della partecipazione alle gare pubbliche, allo scopo di garantire la massima apertura al mercato con possibilità di partecipazione di tutti gli operatori economici del settore interessati in condizioni di parità. Ciò anche tenuto conto del tipo di mercato per il servizio in oggetto, del numero abbastanza limitato di potenziali partecipanti: pertanto si ritiene che la procedura aperta sia l'unica idonea rispetto alle caratteristiche del servizio in gara ed al contesto attuale;

posto che il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto disposto dagli artt. 16 e 17 della L.P. n. 2/2016 e s.m. e dal Decreto del Presidente della Provincia 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg, dato che il servizio oggetto di gara è caratterizzato dall'alta intensità di manodopera e tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 2 della L.P. n. 2/2020 e s.m. Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa risponde infatti sia al preciso dettato normativo richiamato, sia all'esigenza di valutare le offerte presentate non solo in base ai parametri di convenienza economica, ma anche e soprattutto sulla base di elementi qualitativi relativi alla proposta gestionale legata al tema della clausola sociale e alla capacità gestionale indicata nel progetto proposto dai partecipanti di gara;

presto atto che con la deliberazione giunta sopra citata n. 28 di data 15 febbraio 2021 sono stati fissati gli indirizzi per la definizione della procedura di gara in oggetto in adempimento a quanto prescritto dall'art. 9 comma 2 lett. b) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

preso atto che si propone tale criterio anche perché consente di valorizzare alcuni aspetti differenti dal prezzo a vantaggio di scelte premianti la qualità delle offerte atteso che, pur essendo il prezzo un elemento imprescindibile, esso riveste solo una parte minore del punteggio complessivo. Saranno infatti attribuiti complessivamente 100 punti, di cui 85 per l'offerta tecnica e 15 per l'offerta economica, anche alla luce di quanto previsto all'art. 17 della L.P. n. 2/2016 e s.m. che impone l'attribuzione di un peso massimo pari al 15% per l'offerta economica nei servizi ad alta intensità di manodopera;

rilevato che, rispetto all'offerta tecnica, nell'elaborazione dei singoli elementi di valutazione e nell'attribuzione dei relativi punteggi sono stati individuati gli elementi qualificanti per una progettazione gestionale anche con riguardo all'aspetto della clausola sociale relativa ai lavoratori svantaggiati;

atteso che - per i lotti in questione – è stata operata la suddivisione degli 85 punti dell'offerta tecnica in tre diverse parti complessivamente omogenee, salvo minime differenziazioni relative alle specificità dei singoli lotti. Nello specifico le offerte tecniche sono così strutturate:

A) Aspetti legati all'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991, che possono lavorare nella provincia di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo: in questa sezione viene richiesta, vista la specificità di appalto che ha come cuore anche la finalità sociale di inserimento di personale in condizione di svantaggio, una proposta inerente i seguenti aspetti:

A1.1 il piano operativo e le modalità di impiego dei soggetti di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991;

A1.2 le modalità di verifica in itinere dei progetti e di valutazione dei risultati conseguiti;

A1.3 le modalità di formazione professionale permanente delle persone in inserimento;

A1.4 modalità di raccordo con l'Amministrazione,

per un totale di 25 punti.

B) aspetti gestionali ed operativi: in questa parte vengono richieste proposte inerenti specifici aspetti operativi inerenti le modalità tecnico organizzative del servizio di manutenzione del verde finalizzate al miglioramento del servizio stesso, per un totale di 53 punti;

C) Attività del manutentore del verde: in base alla legge n. 154/2016 l'impresa per svolgere l'attività di manutenzione del verde deve dimostrare di possedere la professionalità necessaria per esercitare l'attività di "Manutentore del verde". Al fine di dimostrare una professionalità superiore al minimo necessario per partecipare alla gara previsto nel campo della manutenzione del verde sono stati richiesti ulteriori requisiti premiabili in sede di offerta tecnica. L'appalto infatti è un appalto prestazionale volto ad avere la migliore prestazione possibile al fine di garantire e/o migliorare l'elevato standard attuale di manutenzione e gestione del verde. Tale prestazione deriva dalla professionalità dell'appaltatore maturata sia con l'espletamento di servizi analoghi che con la formazione specifica per un totale di 7 punti.

rilevato che la suddivisione degli 85 punti dell'offerta tecnica, per ciascun punto sopra riportato, è molto dettagliata e tesa a valorizzare gli elementi fondamentali in grado di garantire la migliore qualità del servizio reso al fine di assicurare l'individuazione di quella proposta che ottenga il miglior rapporto costo-qualità applicato alla peculiare tipologia di servizio in gara;

visto l'elaborato allegato denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" nel quale sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell'offerta tecnica oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuibili dalla Commissione tecnica, nonché la modalità di valutazione dell'offerta economica;

rilevato che, una volta attribuito il punteggio complessivo alla singola offerta, si procederà alla riparametrazione del punteggio stesso: all'offerta che ha conseguito il maggior punteggio viene assegnato il massimo dei punti previsti per l'offerta tecnica (85), mentre alle altre offerte viene attribuito un punteggio proporzionale. La possibilità di procedere alla riparametrazione è prevista allo scopo di riallineare i punteggi attribuiti all'offerta con i punteggi stabiliti per l'elemento di partenza; in assenza della riparametrazione infatti si correrebbe il rischio di alterare la proporzione stabilita dalla stazione appaltante tra i diversi elementi di ponderazione. Inoltre, permette di valorizzare la migliore offerta tecnica e consente l'individuazione da parte dell'Amministrazione dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo, anche in considerazione del fatto che all'offerta economica migliore viene attribuito il punteggio massimo di 15;

considerato che per l'attribuzione del punteggio all'offerta economica si deve dare applicazione al regolamento approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 16-50/Leg. di data 21 ottobre 2016 in tema di criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento di servizi ad alta intensità di manodopera, che fissa delle formule automatiche per la valutazione del prezzo. Tale formula tiene conto della tipologia del servizio e del punteggio complessivamente riservato alla parte tecnica e alla parte economica dell'offerta in funzione della necessità particolarmente sentita dal legislatore di contemperare la premialità ai ribassi eccessivi con l'esigenza di tutela dei diritti dei lavoratori impiegati nei servizi. Si precisa che tale formula, già prevista per i servizi ad alta intensità di manodopera, è ad oggi comunque in generale prevista ai sensi dell'art. 2 comma 6 bis della L.P. n. 2/2020 e s.m.;

atteso che i criteri individuati dall'art. 2 comma 3 della L.P. n. 2/2020 s.m., che secondo tale legge possono essere eventualmente utilizzati anche nelle procedure per l'affidamento di servizi e forniture in ragione della natura, oggetto e caratteristiche del contratto e riguardanti aspetti relativi tra

l'altro ai subappalti ed alle forniture, risultano in questa procedura non pertinenti visto l'oggetto dell'appalto in questione e considerata l'esigenza di concentrare la valutazione su specifici aspetti qualitativi del servizio come sopra indicati, sia dal lato dei lavoratori svantaggiati sia dal lato delle modalità di gestione delle specifiche prestazioni e professionalità richieste. Anche per questo si ritiene di non poter fare ricorso a criteri esclusivamente matematici, essendo necessario nella maggior parte dei casi una valutazione di tipo discrezionale da parte della commissione tecnica;

preso atto che, esaminate le Linee Guida n. 2 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", approvate con delibera dell'A.N.AC. n. 1005 in data 21 settembre 2016, i criteri e le modalità di valutazione delle offerte tecniche ed economiche sopra indicate siano coerenti con le stesse in ragione del fatto che gli elementi di valutazione sono tutti connessi al servizio posto in gara e alle sue caratteristiche intrinseche e funzionali e alle modalità di erogazione del servizio;

dato atto che in conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e s.m. il subappalto è ammesso, per ciascun lotto, solo per le prestazioni a misura, mentre non è ammesso per le prestazioni a corpo per le seguenti motivazioni: si ritiene non possa essere subappaltata la parte delle lavorazioni a corpo che si ritiene debbano essere svolte dall'Impresa aggiudicataria per ciascuno dei 3 lotti sia perché costituiscono il nucleo principale della prestazione con uno svolgimento periodico su ciascuna annualità sia per la presenza di lavoratori svantaggiati i quali devono essere accompagnati con un adeguato progetto di reinserimento che presuppone una continuità nell'erogazione della prestazione sia per le esigenze di non parcellizzare organizzativamente l'appalto anche per la gestione amministrativo/contabile del servizio. Si ammette invece la possibilità di subappaltare le lavorazioni a misura in quanto rappresentano lavorazioni che vengono definite in base a programmazioni annuali e localizzate sul territorio;

dato atto che il capitolato è stato redatto in conformità ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) - Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020 recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde" e nello specifico prevede:

- ai sensi della lettera E sub. c) Clausole contrattuali punto 5) (formazione continua) del Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020 avente ad oggetto "Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti e cura del verde", entro sessanta giorni dalla stipula del contratto, l'offerente deve presentare il piano formativo comprendente la programmazione temporale, i temi trattati e le verifiche di approfondimento dei corsi previsti. Il piano formativo dovrà contenere specifiche sui temi e contenuti trattati, sul profilo curricolare dei docenti ingaggiati, sulle ore di formazione e sulle verifiche di apprendimento previste;

- ai sensi della lettera E sub. c) Clausole contrattuali punto 4) (rapporto periodico) del Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020 avente ad oggetto "Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti e cura del verde", l'appaltatore deve presentare ogni anno una relazione contenente la documentazione che dimostri il rispetto dei requisiti previsti per l'esecuzione delle attività ed in particolare registrazione della formazione e aggiornamento professionale somministrati al personale (elenco partecipanti, test di verifica dell'apprendimento effettuati e risultati conseguiti);

visto l'art. 213 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. a mente del quale "L'ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche";

preso atto che con provvedimento di data 22 novembre 2017 - pubblicato in GURI n. 298 di data 22 dicembre 2017 - ANAC ha approvato lo schema di disciplinare di gara a procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

visto l'art. 71 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. secondo cui: "al fine di agevolare l'attività delle stazioni appaltanti omogeneizzandone le condotte, successivamente alla adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi. (...) Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo";

atteso che l'ANAC ha precisato l'ambito di applicazione dello schema di disciplinare sopra citato

specificando che: “La circostanza che la gara sia telematica costituisce adeguata motivazione di scostamento dalle previsioni del Disciplinare tipo, pertanto, in caso di gara telematica le stazioni appaltanti apporteranno le opportune modifiche al testo del Disciplinare”;

preso atto che per la procedura in oggetto si procede mediante gara telematica e che non si dispone, a oggi, di uno schema tipo messo a disposizione da ANAC relativo a tale tipologia di procedura;

atteso che, visto quanto sopra precisato, l'ANAC stessa consente, in caso di procedura telematica, lo scostamento dal Disciplinare tipo senza necessità di motivare nel provvedimento a contrarre le necessarie modifiche apportate, posto che il fatto stesso che la gara sia telematica costituisce adeguata motivazione di scostamento;

preso atto che il citato disciplinare tipo non tiene conto, inoltre, delle disposizioni dettate dalla legislazione locale sui contratti pubblici e, in particolare, dalla L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m. e dalla L.P. n. 2/2020 e s.m. che costituiscono (unitamente alla L.P. n. 23/1990 e s.m.) l'ordinamento in materia di contrattualistica pubblica nella specifica materia dei servizi e delle forniture fra cui rientra l'affidamento oggetto del presente atto (si veda in merito l'art. 1 comma 2 della L.P. n. 2/2016 e s.m.);

atteso, inoltre, che con D.Lgs. 7 settembre 2017 n. 162 contenente “Norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Regione Trentino – Alto Adige Sudtirolo in materia di contratti pubblici” è stato stabilito che “Le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con legge provinciale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle norme legislative fondamentali di riforma economico-sociale, ivi comprese quelle che stabiliscono i livelli minimi di regolazione richiesti dal diritto dell'Unione europea in materia di appalti e concessioni, le procedure di aggiudicazione e i contratti pubblici, compresa la fase della loro esecuzione, relativi a lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 8, comma 1, numeri 1) e 17) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, attenendosi al predetto principio di cui all'articolo 32, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 234”;

preso atto, pertanto, che la Provincia di Trento dispone in materia di contrattualistica pubblica una competenza legislativa primaria che la stessa ha esercitato con la L.P. n. 2/2016 e s.m. e ultimamente con la L.P. n. 2/2020 e s.m. e con le norme dalle stesse richiamate per costituire l'ordinamento provinciale in materia di contrattualistica pubblica;

rilevato che le norme stesse sono integrate con la normativa nazionale in materia di contrattualistica pubblica per espresso rinvio ad opera dell'ordinamento provinciale o in caso di lacune dello stesso e che, pertanto, vi sono norme del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. che trovano immediata applicazione nell'ordinamento locale;

rilevato che - alla luce di quanto sopra esposto - l'Ufficio Gare servizi e forniture del Servizio Appalti e Partenariati ha redatto lo schema di disciplinare di gara per la procedura oggetto del presente provvedimento seguendo, per quanto possibile, lo schema tipo di A.N.AC. sopra citato ma apportando le opportune e necessarie modifiche al testo per conformarlo alle disposizioni dettate dal ricorso a procedura telematica e adeguandolo alla normativa locale (o ad altre prescrizioni attinenti lo specifico ordinamento dell'Amministrazione comunale);

atteso che l'Ufficio predetto nella sua attività di redazione del disciplinare ha impostato il proprio lavoro in considerazione della precisa volontà di mantenersi il più possibile aderente allo schema tipo in parola, ma che si sono rese necessarie modifiche al testo per il ricorso alla procedura telematica - come peraltro consentito da ANAC nello specificare l'ambito di applicazione del Disciplinare tipo - oltre alle modifiche per adeguarlo al diverso dettato normativo previsto a livello locale o alle prescrizioni di disposizioni interne;

atteso che si propone, infine, per garantire l'economicità del procedimento e lo snellimento dell'attività amministrativa connessa all'affidamento del servizio, che siano inserite nel disciplinare di gara le seguenti clausole:

- consentire agli operatori economici interessati la possibilità di individuare uno o più lotti o anche tutti i lotti per cui presentare offerta;
- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valutata idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione e conforme alle prescrizioni degli atti di gara;
- non aggiudicare il servizio nel caso in cui nessuna delle offerte tecniche presentate sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione e nel caso le offerte economiche siano superiori

all'importo di gara;

- qualora le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Solo se poi gli stessi punteggi parziali di prezzo e offerta tecnica saranno anch'essi uguali, si procederà con sorteggio in seduta pubblica;

rilevato che, ai sensi dell'art. 113 bis del Codice dei contratti, il termine di pagamento viene fissato dall'Amministrazione comunale in 50 giorni. Tale termine è giustificato dalle ragioni di seguito indicate: adempimenti legati ad obblighi di legge in materia fiscale, contabile, inventariale, di verifica della regolarità contributiva dei beneficiari e della posizione degli stessi in merito a cartelle esattoriali; sospensione dei pagamenti in determinati periodi dell'anno dovuta alle operazioni di chiusura contabile dell'esercizio finanziario; carenza di liquidità degli enti erogatori della finanza locale; prolungamento dei tempi di incasso delle entrate comunali dovuti a dilazioni e rateizzazioni degli incassi;

richiamata la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo ≥ 40.000 euro parte integrante del Piano esecutivo di gestione 2021, in cui sono previsti gli acquisti in oggetto;

tenuto conto che l'art. 32 della L.P. n. 2/2016 e s.m. nello specifico al comma 4 septies prevede un esame con le organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli imprenditori al fine di individuare gli effetti sulla dimensione e la qualità dell'occupazione derivanti dalle scelte relative ai servizi in appalto ad alta intensità di manodopera;

visto che con nota prot. n. 6664/2021 di data 13 gennaio 2021 sono state informate le Organizzazioni sindacali e le rappresentanze delle categorie imprenditoriali della gara in essere, dell'applicazione della clausola sociale di cui al comma 4, delle principali informazioni relative all'appalto, rimanendo nel contempo a disposizione per ulteriori delucidazioni, e che alla nota stessa non è pervenuto alcun elemento di risposta o osservazione;

atteso che ai fini della valutazione tecnica delle offerte, della compilazione della singola graduatoria di merito e della conseguente aggiudicazione definitiva dei lotti in gara verrà nominata, con specifica determinazione dirigenziale, una Commissione ai sensi dell'art. 38 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

ritenuto di richiedere agli operatori economici interessati alla partecipazione alla gara per ciascuno dei lotti in gara la documentazione comprovante la costituzione - a garanzia della serietà dell'offerta - della cauzione provvisoria che, a norma dell'art. 31 della L.P. n. 2/2016 e s.m. e dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., è pari al 2% dell'importo posto a base di gara per ciascun singolo lotto per cui l'impresa presenta offerta (con la precisazione che in caso di partecipazione per più lotti l'importo corrispondente deve essere sommato e tenendo conto delle riduzioni previste dal medesimo art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.);

attesa la necessità di richiedere per ciascuno dei lotti in gara la documentazione comprovante l'impegno a rilasciare una garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., al fine di garantire l'Amministrazione circa il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'operatore economico aggiudicatario, nella misura indicata dal medesimo art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. rapportata all'importo contrattuale del singolo lotto per tutta la durata del contratto (e tenuto conto della riduzione prevista dall'art. 103 del medesimo D.Lgs.);

ritenuto di ammettere alla gara per ciascuno dei lotti oggetto del presente provvedimento, in considerazione delle vigenti disposizioni normative che disciplinano il settore dei contratti pubblici, i soggetti indicati nell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. che si dimostrino in possesso dei requisiti di idoneità morale prescritti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e dei seguenti ulteriori requisiti:

1. ai sensi dell'art. 83 comma 1 lettera a) e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.: iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o agli registri professionali di cui all'allegato XVI del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 per attività compatibili con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

2. l'appaltatore deve dimostrare di possedere la professionalità necessaria per esercitare l'attività di "Manutentore del verde", così come disciplinata dalla legge n. 154/2016; gli offerenti dovranno possedere i requisiti o la qualifica di idoneità prescritti dall'art. 12 della Legge 28/07/2016, n. 154, e precisamente:

a) essere iscritti al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) come disposto all'articolo 65 del Regolamento UE n. 2016/2031, previa iscrizione al Registro delle imprese presso la competente CCIAA e presentazione di richiesta al Servizio Fitosanitario competente per Regione (per la Provincia di Trento è l'Ufficio Fitosanitario provinciale incardinato presso il Servizio Agricoltura) ;

oppure

b) essere iscritti al Registro delle imprese della CCIAA (codice ATECO 81.30.00, ammesso anche come codice secondario) con le modalità indicate nello "Standard professionale e formativo per l'attività di manutenzione del verde" definito dall'accordo Stato-Regioni-Province autonome sottoscritto in data 22 febbraio 2018;

3. iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali per il trasporto in conto proprio per i Codici CER relativi alle tipologie di rifiuto prodotti nell'ambito dell'appalto (a norma del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.) e indicati all'art. 5 dell'elaborato "4. Capitolato Speciale d'Appalto norme tecniche". Si precisa che, ai fini di consentire la massima partecipazione e considerati anche i tempi contenuti di pubblicazione della procedura e di conclusione del procedimento in linea con quanto stabilito dall'art. 2 comma 8 bis della L.P. n. 2/2020 e dal D.L. n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) convertito in legge dalla L. n. 120/2020, è ammessa alla gara anche l'Impresa priva dell'iscrizione di cui al presente punto e/o di tutti codici CER indicati all'art. 5 dell'elaborato "4. Capitolato Speciale d'Appalto norme tecniche", a condizione che ai fini dell'ammissione alla gara l'impresa si impegni espressamente ad acquisire l'iscrizione stessa comprensiva di tutti i codici CER di cui sopra entro 60 giorni dall'aggiudicazione (a pena di decadenza dall'aggiudicazione stessa);

4. a norma dell'art. 83 comma 1 lettera c) e comma 6 e dell'allegato XVII – parte II lettera a-ii - del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., esecuzione regolare nel triennio precedente la pubblicazione del disciplinare, a favore di committenti pubblici o privati, di servizi di manutenzione analoghi a quelli oggetto della presente gara per un valore complessivo nel triennio di almeno euro 150.000,00 (al netto degli oneri fiscali). Tale importo è richiesto per ciascuno dei lotti cui l'Impresa partecipa.

Per servizio analogo si intende quello dove è compresa l'attività di manutenzione del verde nelle percentuali sotto indicate:

Tipologia di servizi svolti nel triennio precedente	Fatturato minimo per servizi di manutenzione del verde
Servizi di manutenzione del verde e servizi di realizzazione e manutenzione di impianti irrigui	70,00%
Servizi di manutenzione del verde e servizi di installazione o manutenzione di giochi	60,00%
Servizi di manutenzione del verde, di realizzazione e manutenzione di impianti irrigui e di installazione o manutenzione di giochi	50,00%
Servizi di manutenzione del verde e altri servizi non compresi nell'appalto	100,00%

Nel caso di esecuzione di contratti comprendenti, oltre a servizi di manutenzione del verde, anche altri servizi non compresi nell'oggetto della gara è considerata - ai fini della dimostrazione del possesso del requisito in parola - solo la parte specificatamente individuata per le prestazioni collegate alla manutenzione di verde pubblico o privato;

5. a norma dell'art. 83 comma 1 lettera c) e comma 6 e dell'allegato XVII – parte II lettera a-ii - del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. impegno a dimostrare entro 30 giorni dall'aggiudicazione (a pena di decadenza dall'aggiudicazione stessa) la disponibilità a qualunque titolo dei macchinari ed attrezzature di seguito indicati (sia che l'impresa partecipi per un solo lotto, sia che partecipi per più lotti e fermo

restando che la dotazione minima di seguito riportata deve essere adeguata dalle Imprese aggiudicatarie in relazione al numero di lotti aggiudicati. Nel caso di aggiudicazione di più lotti da parte di un'unica Impresa la sua disponibilità di dotazione tecnica dovrà essere successivamente adeguata alle esigenze del servizio, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, secondo i seguenti parametri quantitativi minimi);

Le attrezzature di cui ai seguenti punti A-B-C-D devono essere possedute nel numero sottoindicato per ciascuno dei lotti in gara:

A) n. 1 trattorino tosaerba per operatore trasportato, provvisto di apparato di taglio rotativo anteriore o ventrale a lame orizzontali, con larghezza di taglio di almeno 100,00 cm od apparato di taglio elicoidale di analoga larghezza;

B) n. 1 trattorino tosaerba per operatore trasportato, con piatto ventrale o anteriore (larghezza minima 80,00 cm) dedicato per il taglio di tipo mulching o recycling, ossia in grado di effettuare il riciclaggio dell'erba tagliata con sminuzzamento della stessa in modo fine ed uniforme;

C) n. 2 rasaerba con apparato di taglio rotativo e lame orizzontali;

D) n. 2 decespugliatori meccanici;

Le attrezzature di cui ai seguenti punti E-F-G-H-I-J-K-L-M, nel caso di aggiudicazione di più lotti, devono essere possedute nel numero sottoindicato, indipendentemente dal numero di lotti aggiudicati:

E) n. 1 demolitore e perforatore da 1,50 KW;

F) n.1 idropulitrice con lancia e tubo di lunghezza non inferiore a 30,00 ml.;

G) n. 1 saldatrice portatile ad elettrodi con alimentazione monofase;

H) n. 1 generatore di corrente portatile da 5,0 KW;

I) n. 1 miniescavatore da 16,0 q.li.;

J) n. 1 minipala con benna da carico di inerti e benna miscelatrice;

K) n. 1 autocarro da carico con cassone ribaltabile dotato di gru idraulica e portata superiore ai 35,00 q.li.;

L) n. 1 autocarro da carico con cassone ribaltabile;

M) n. 1 botte portata o carrellata, della capacità di almeno 1.000,00 litri;

6. l'Appaltatore, qualora già non ne disponga, deve attivare entro 60 giorni dall'aggiudicazione ed a sua completa cura e spese, una sede operativa nel Comune di Trento e comprendente almeno i seguenti locali:

- uffici dell'Appaltatore, quale centrale operativa e domicilio del rappresentante tecnico dell'Appaltatore, presso il quale la Stazione Appaltante potrà tenere tutti i contatti tecnici inerenti l'appalto;
- idonei magazzini per il ricovero delle attrezzature e dei materiali necessari all'esecuzione dell'Appalto.

La dislocazione della sede operativa ed i relativi riferimenti (numero di telefono, indirizzo mail ecc.) devono essere formalmente comunicati, entro il termine sopra indicato, alla Stazione Appaltante e, nel caso di appaltatore costituito da un'Associazione temporanea di Imprese la sede operativa deve essere unica per tutte le Imprese associate;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge

- regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 30.05.2017 n. 64;
- la L.p. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. (e relativi atti attuativi);
- la L.p. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m.;
- la L.p. 23 marzo 2020 n. 2 e s.m.;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 di data 15 febbraio 2021 di fissazione degli indirizzi;
- le note dello scrivente di data 15 gennaio 2021 prot. n. 9996 e di data 29 gennaio 2021 prot. n. 24227;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 95/2020/05 di data 30 dicembre 2020 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali:

d e t e r m i n a

1. di approvare l'elaborato denominato “Capitolato speciale - norme amministrative” redatto per la gara in oggetto dallo scrivente Servizio Gestione Strade e Parchi che contiene le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente fra Amministrazione e operatore economico che si aggiudicherà ciascuno dei lotti in gara, nonché le prescrizioni minime inderogabili, sia in sede di gara, sia nell'esecuzione dei contratti e da tutti gli ulteriori elaborati compresi negli “elenchi elaborati” redatti per ciascun lotto di gara che, firmati dal Dirigente, vengono allegati al presente atto per farne parte integrante ed essenziale;
2. di approvare lo schema di disciplinare di gara a procedura aperta telematica con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi, dei giardini scolastici, del verde cimiteriale, degli impianti irrigui a servizio del verde comunale e delle strutture gioco del Comune di Trento mediante inserimento di persone svantaggiate - lotti 2, 3 e 4 in conformità ai Criteri ambientali minimi (CAM) – Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020 – redatto dall'Ufficio Gare servizi e forniture del Servizio Appalti e Partenariati ha redatto lo schema di disciplinare dando mandato allo stesso di modificarlo con gli elementi di dettaglio non ancora definiti o con le integrazioni rese necessarie da eventuali disposizioni normative sopravvenute;
3. di indire una procedura di gara per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi, dei giardini scolastici, del verde cimiteriale, degli impianti irrigui a servizio del verde comunale e delle strutture gioco del Comune di Trento mediante inserimento di persone svantaggiate – lotti 2, 3 e 4 in conformità ai Criteri ambientali minimi (CAM) – Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020;
4. di stabilire che la gara avvenga mediante procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 60 del

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto disposto dagli artt. 16 e 17 della L.P. n. 2/2016 e s.m. nel rispetto di quanto stabilito nel presente atto e nella delibera della Giunta Comunale n. 28 di data 15 febbraio 2021;

5. di approvare l'elaborato denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" nel quale sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell'offerta oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuibili;
6. di stabilire che il servizio ha una durata di anni sei. Ove sussistano oggettive ragioni di urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m. l'Amministrazione ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC;
7. di subordinare il perfezionamento del rapporto alla stipulazione di ciascun contratto dando atto che ai sensi dell'art. 14, comma 1, del vigente regolamento per la disciplina dei contratti spetterà al soggetto stipulante in rappresentanza del Comune completare il progetto di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il soggetto aggiudicatario;
8. di indicare quale responsabile della gestione dei contratti, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3 lettera g), del Regolamento per la disciplina dei contratti, il sottoscritto Dirigente del Servizio Gestione Strade e Parchi;
9. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Regolamento per la disciplina dei contratti, provvederà alla stipulazione del contratto, nella forma pubblico-amministrativa, il sottoscritto Dirigente del Servizio Gestione Strade e Parchi;
10. di prenotare la spesa complessiva per l'affidamento del servizio in oggetto per sei anni pari ad euro 5.679.756,74 (oneri fiscali inclusi) - sui capitoli indicati nel prospetto dati finanziari - così suddivisa per gli anni di durata del contratto, in ciascuno dei quali diverrà esigibile la relativa obbligazione:

anno 2021	euro	473.313,07
ciascuno degli esercizi dal 2022 al 2026	euro	946.626,12
anno 2027	euro	473.313,07
11. di fronteggiare la spesa con i mezzi indicati nel prospetto dati finanziari.

Allegati in formato elettronico

Elenchi elaborati generici e specifici per ciascun lotto di gara

Allegati in formato cartaceo

//

Il Dirigente del Servizio
ing. Claudia Patton

Trento, addì 22/02/21



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE STRADE E
PARCHI

Determinazione del Dirigente

N. 27/ 26

di data 22/02/21

Oggetto: D.LGS. 50/2016 E S.M. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI, DEI GIARDINI SCOLASTICI, DEL VERDE CIMITERIALE, DEGLI IMPIANTI IRRIGUI A SERVIZIO DEL VERDE COMUNALE E DELLE STRUTTURE GIOCO DEL COMUNE DI TRENTO MEDIANTE INSERIMENTO DI PERSONE SVANTAGGIATE - LOTTI 2, 3, 4 IN CONFORMITÀ AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) " DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 MARZO 2020 - FISSAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE " IMPORTO PRESUNTO PER SEI ANNI EURO 4.655.538,30 (ONERI FISCALI ESCLUSI).

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U	P	2021	12011.03.00716	U.1.03.02.09.008	1801			4.615,20	"	81789 (8007096)
U	P	2021	04011.03.00757	U.1.03.02.09.008	1803			23.915,40	"	81790 (8007097)
U	P	2021	04021.03.00781	U.1.03.02.09.008	1804			22.065,43	"	81791 (8007100)
U	P	2021	04021.03.00800	U.1.03.02.09.008	1805			12.938,09	"	81792 (8007101)
U	P	2021	09021.03.01159	U.1.03.02.09.008	2708			393.799,0 5	"	81793 (8007102)

pagina 1/3

U	P	2021	12091.03.01330	U.1.03.02.09.008	1103		15.979,90	"	81794 (8007104)
U	P	2022	12011.03.00716	U.1.03.02.09.008	1801		9.230,40	"	81795 (8007105)
U	P	2022	04011.03.00757	U.1.03.02.09.008	1803		47.830,80	"	81796 (8007107)
U	P	2022	04021.03.00781	U.1.03.02.09.008	1804		44.130,85	"	81797 (8007108)
U	P	2022	04021.03.00800	U.1.03.02.09.008	1805		25.876,18	"	81798 (8007109)
U	P	2022	09021.03.01159	U.1.03.02.09.008	2708		787.598,10	"	81799 (8007110)
U	P	2022	12091.03.01330	U.1.03.02.09.008	1103		31.959,80	"	81802 (8007114)
U	P	2023	12011.03.00716	U.1.03.02.09.008	1801		9.230,40	"	81803 (8007115)
U	P	2023	04011.03.00757	U.1.03.02.09.008	1803		47.830,80	"	81804 (8007117)
U	P	2023	04021.03.00781	U.1.03.02.09.008	1804		44.130,85	"	81805 (8007120)
U	P	2023	04021.03.00800	U.1.03.02.09.008	1805		25.876,18	"	81806 (8007121)
U	P	2023	09021.03.01159	U.1.03.02.09.008	2708		787.598,10	"	81807 (8007122)
U	P	2023	12091.03.01330	U.1.03.02.09.008	1103		31.959,80	"	81808 (8007124)

Visto di regolarità contabile sulla presente Determinazione dirigenziale espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

Trento, addì 23 febbraio 2021

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi